



## **OBBLIGHI E RECENTE NORMATIVA IN TEMA DI PUBBLICITA' SANITARIA E DIREZIONE SANITARIA**

Cari colleghi,

alla luce della recente normativa e delle sentenze intervenute in tema di Pubblicità Sanitaria e Direzione Sanitaria si è ritenuto di raccogliere e indicare le principali normative di legge e deontologiche di riferimento.

### **Legge di Bilancio 2019**

(GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

**525. Le comunicazioni informative** da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 31, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 1242, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 **funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso** qualsiasi elemento di carattere **promozionale o suggestivo**, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una **corretta informazione sanitaria**.

Occorre preliminarmente chiarire che le informazioni previste dalla legge 4 agosto 2006 n.248, sono quelle relative alla possibilità di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine.

**536. In caso di violazione** delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli Ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni,



**procedono in via disciplinare** nei confronti dei professionisti o delle società iscritti **e segnalano** tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. **Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'Ordine territoriale competente per il luogo** nel quale hanno la loro sede operativa, ~~entro centoventi giorni (120) dalla data di entrata in vigore della presente legge.~~ Modificato da Art. 30 Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" (Vigente al: 1-2-2022). L'art. 30 (Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario - Direttori sanitari delle strutture sanitarie private) introdotto dalla Camera - modifica la disciplina relativa all'obbligo, per ogni struttura sanitaria privata di cura, di dotarsi di un direttore sanitario. La novella concerne il profilo dell'ordine professionale territoriale di appartenenza, **consentendo che il direttore sanitario sia iscritto anche ad un Ordine territoriale diverso da quello competente per il luogo in cui la struttura abbia la sede operativa**

#### Note

**1** Art. 4 Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie

**2** 153. *L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.*

**3** Bersani - Art. 2 Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali 1. *In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto **sono abrogate** le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: **a)** l'obbligatorietà di **tariffe fisse o minime** ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; **b)** il **divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni** secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine.*



**Legge 4 agosto 2017, n. 124**  
("Legge annuale per il mercato e la concorrenza")

**Obbligo di preventivo scritto**

diventa obbligatorio rendere noto, in forma scritta o digitale al cliente, il grado di complessità dell'incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, il professionista dovrà indicare e comunicare al cliente **i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni**, allo scopo di "assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza"

**Obbligo di assicurazione**

Il professionista dovrà anche indicare al cliente gli estremi della propria polizza RC professionale e questa dovrà coprire i danni causati negli ultimi 10 anni.

**Direzione sanitaria unica**

Il direttore sanitario previsto per le società **operanti come attività odontoiatrica** dovrà svolgere questa **mansione in una sola struttura ed essere iscritto all'Albo degli odontoiatri territoriale competente per il luogo nel quale si trova la sede operativa**. Nel caso di strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente anche un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario della struttura non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica (iscrizione Albo odontoiatri), dovrà essere nominato **un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici** iscritto all'Albo degli odontoiatri.

**Sentenza Consiglio di Stato n.3467/2018**

(pubblicata l'8.6.2018)

La sentenza del Consiglio di Stato n.3467/2018 (pubblicata l'8.6.2018) interviene con propria pronuncia su un caso specifico per evidenziare come la legge Bersani (D.L. n.233 del 2006) **affidi agli Ordini il potere di controllo "del rispetto dei criteri di**



**trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario”** e che la stessa norma sia stata emanata per consentire al cittadino di conoscere e comparare.

In questo senso il Consiglio di Stato ricorda che il D.L. n.233 del 2006 (Bersani) all’art. 4 comma 2 indica che **“E’ in ogni caso obbligatoria l’indicazione di nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della Direzione sanitaria”: da specificare su ogni mezzo pubblicitario (insegna, targa, totem, sito internet, annunci radio televisivi, ecc...)**

I Giudici ribadiscono come questa prescrizione non impedisca ai soggetti interessati di promuovere la propria attività economica e professionale mediante i moderni strumenti pubblicitari, purché rispettosi di questa semplice garanzia di trasparenza e conoscibilità della struttura.

**Qualora l’annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l’indicazione del direttore sanitario, l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.**

## Codice Deontologico

### **Art. 55 Informazione sanitaria**

Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale.

Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

### **Art. 56 Pubblicità informativa sanitaria**



La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni.

La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.

È consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.

Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie.

Spetta all'Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti.

### **Art. 69 Direzione sanitaria e responsabile sanitario**

Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario di una struttura privata, garantisce il possesso dei titoli e il rispetto del Codice e tutela l'autonomia e la pari dignità dei professionisti all'interno della struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale afferisce.

Inoltre il medico deve essere in possesso dei titoli previsti dall'ordinamento per l'esercizio della professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le



Ordine Provinciale Medici Chirurghi  
e Odontoiatri di Modena

P.le Boschetti, 8 – 41121 Modena Tel. 059-247711 fax 059-224899

e-mail: [ppocrate@ordinemedicimodena.it](mailto:ppocrate@ordinemedicimodena.it)

sito web: [www.ordinemedicimodena.it](http://www.ordinemedicimodena.it)

professioni di cui all'art. 1 in relazione alla presenza delle stesse nella struttura.

**Il medico comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l'eventuale rinuncia**, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo.

Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa.

IL PRESIDENTE  
dell'Ordine

*Dott. M. Zennaro*

IL PRESIDENTE  
Commissione Albo Odontoiatri

*Dott. R. Gozzi*